

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato
nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 634 del 19 febbraio 2026*

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	Pag.	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	11
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	17
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	18
INDICE GENERALE	Pag.	20

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 67.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, UGL Ferrovieri, FAST-CONFSAL e OrSA Trasporti in merito alla sicurezza del personale ferroviario

3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 febbraio 2026. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA, indi del presidente della I Commissione Nazario PAGANO.

Audizione informale di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, UGL Ferrovieri, FAST-CONFSAL e OrSA Trasporti in merito alla sicurezza del personale ferroviario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	4
-----------------------------	---

ERRATA CORRIGE

Giovedì 5 febbraio 2026.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 625 del 4 febbraio 2026, a pagina 110, prima colonna:

alla nona riga, la parola: « previste » è
sostituita dalla seguente: « risorse »,

alla decima riga, alla parola: « umane »
è premessa la seguente: « risorse »,

alla undicesima riga, la parola: « di-
sponibili » è soppressa.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Ansaldo Nucleare S.p.A., in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana nucleare (AIN), di rappresentanti di Campoverde S.r.l., in videoconferenza, di Giuseppe Zollino, professore di impianti nucleari presso l'Università di Padova, di Marco Bella, professore associato di chimica organica presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, di Angelo Tartaglia, già professore di fisica presso il Politecnico di Torino (in videoconferenza), di Aurelio Angelini, già professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio (in videoconferenza), di Federico Maria Butera, professore emerito di fisica tecnica ambientale del Politecnico di Milano (in videoconferenza), di Mario Tozzi, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in videoconferenza), di rappresentanti dei Comuni No scorie della Toscana, di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), di rappresentanti dell'Associazione Laudato Sì, in videoconferenza, di rappresentanti di Newcleo S.p.A., in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione reseller e trader energia (ARTE), di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 1742 Lupi e C. 2669 Governo, recanti delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile .

5

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 febbraio 2026. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di Ansaldo Nucleare S.p.A., in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana nucleare (AIN), di rappresentanti di Campoverde S.r.l., in videoconferenza, di Giuseppe Zollino, professore di impianti nucleari presso l'Università di Padova, di Marco Bella, professore associato di chimica organica presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, di Angelo Tartaglia, già professore di fisica presso il Politecnico di Torino (in videoconferenza), di Aurelio Angelini, già professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio (in videoconferenza), di

Federico Maria Butera, professore emerito di fisica tecnica ambientale del Politecnico di Milano (in videoconferenza), di Mario Tozzi, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in videoconferenza), di rappresentanti dei Comuni No scorie della Toscana, di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), di rappresentanti dell'Associazione Laudato Sì, in videoconferenza, di rappresentanti di Newcleo S.p.A., in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione reseller e trader energia (ARTE), di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 1742 Lupi e C. 2669 Governo, recanti delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 16.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 376 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

6

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 376.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda, quindi, che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto in esame entro il 2 marzo prossimo.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Rammenta che lo schema di decreto è stato trasmesso alla Camera con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 21 gennaio 2026 e, come ricordato dal presidente, il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 2 marzo 2026.

Al riguardo, segnala preliminarmente che la legge 13 giugno 2025, n. 91 – legge di delegazione europea 2024 – ha delegato il Governo per il recepimento, tra le altre, della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile

2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Il presente provvedimento opera tale recepimento in attuazione della richiamata delega al Governo.

La direttiva (UE) 2024/1233 oggetto di recepimento procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Le modifiche principali operate dalla direttiva sostitutiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. Le disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011.

Venendo al contenuto delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, costituito da 4 articoli, rileva anzitutto che l'articolo 1 novella in più parti il testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

In particolare, la lettera *a)* dell'unico comma di cui l'articolo 1 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* del richiamato testo unico, prevedendo che nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione (ossia, secondo quanto specificato al comma 1 dello stesso

articolo 4-*bis*, quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società) sono fornite non solo le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno (così come oggi previsto per effetto di un rinvio normativo all'articolo 5, comma 8.1, peraltro modificato dalla successiva lettera *b)*, numero 2), dell'articolo 1 del provvedimento in esame), ma anche le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e del loro familiari.

La lettera *b)* interviene sull'articolo 5 del testo unico, modificandolo in diverse parti.

In particolare, il numero 1), intervenendo sul primo periodo del comma 4 del richiamato articolo 5, estende da sessanta a novanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno il termine entro il quale deve essere richiesto il rinnovo di quest'ultimo dallo straniero al questore.

Il numero 2) modifica il già richiamato comma 8.1 dell'articolo 5 del testo unico, prevedendo al numero 2.1) che nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, oltre alla dicitura «perm. unico lavoro» (come attualmente previsto), siano indicate le informazioni conformemente alla lettera *a)*, punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

Il numero 2.2) inserisce al comma 8.1 dell'articolo 5 del testo unico un richiamo espresso ai commi 2-*ter* e 9-*bis* dello stesso articolo. Per effetto del rinvio al comma 2-*ter*, si prevede che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico lavoro sia sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Il comma 9-*bis* specifica che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Il numero 3) della lettera *b*), introducendo il comma 8.1-*bis* all'interno dell'articolo 5 del testo unico, pone una deroga ai commi 9 e 9-*bis* dello stesso articolo. In particolare, si prevede che il permesso unico sia rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. Rimane invece invariato il termine di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro, propedeutico al rilascio del permesso unico. Ricorda al riguardo che, in linea generale, il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni (novanta a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame) dalla data in cui è stata presentata la domanda, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del testo unico, e che, come già precisato, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, anche ove non venga rispettato il suddetto termine di sessanta giorni, portato a novanta per effetto del numero 6) della lettera *b*) dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il numero 4) reca alcune modifiche al comma 8.2 dell'articolo 5 del testo unico, il quale individua le categorie di stranieri cui non si applica la disciplina relativa al permesso unico lavoro di cui al comma 8.1.

Tali categorie di stranieri, a seguito delle novelle introdotte dal presente provvedimento, sono:

i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di Carta blu UE;

i lavoratori stagionali;

i lavoratori autonomi e, per effetto del numero 4.1), gli investitori;

i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'OMC ed equiparati;

i lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del testo unico;

i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;

per effetto del numero 4.2), i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;

per effetto, anche in questo caso del numero 4.2), i nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;

le persone collocate « alla pari »;

i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate da determinati soggetti (eccezione introdotta dal numero 4.2));

i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani (anche in questo caso l'eccezione è introdotta dal numero 4.2), che, inoltre, con una norma di coordinamento elimina, tra le categorie escluse, il riferimento alla lettera g) dell'articolo 27, comma 1, del testo unico, soppressa dal decreto legislativo n. 253 del 2016);

i lavoratori interessati dai trasferimenti intra-societari, nonché quelli titolari di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT, rilasciato da altro Stato membro (per effetto del numero 4.3));

gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato. La relativa previsione è stata interamente modificata dal numero 4.4). Come precisato nella relazione illustrativa dello schema di decreto in esame, tale sostituzione viene effettuata al solo fine di far riferimento anche alla disciplina unionale in tema di protezione temporanea, espungendo la menzione dei soggiornanti per motivi umanitari, menzionati successivamente;

coloro che soggiornano a titolo di protezione internazionale ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione in-

ternazionale e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione. A questo riguardo, per effetto della novella di cui al numero 4.5), vengono espressamente citati gli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1 del testo unico in materia, rispettivamente, di accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore, di soggiorno di studenti, scambio di alunni e tirocinio, nonché di permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti;

i titolari di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;

le seguenti categorie di stranieri, ai sensi del numero 4.6): i soggiornanti per motivi di protezione sociale; i titolari di permesso in quanto vittime di violenza domestica o in quanto vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; i titolari di protezione speciale; coloro che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine; i titolari di permesso di soggiorno per calamità; il familiare del minore, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni del minore, che si trova nel territorio italiano; i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche; i soggiornanti per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi per la durata del procedimento di concessione o riconoscimento, per residenza elettiva; coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno dei titoli anzidetti e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.

Il numero 5), intervenendo sul comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, estende da sessanta a novanta giorni il termine per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno dalla data in cui è stata presentata la domanda. Tale estensione del termine, per effetto del successivo

numero 6), viene conseguentemente riportata anche al comma 9-*bis* dello stesso articolo, che, come già precisato, consente allo straniero di soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche allorquando non venga rispettato il termine anzidetto.

La lettera *c*) dell'articolo 1 modifica il comma 5-*quinqüies* dell'articolo 22 del testo unico. Tale comma disciplina una fase della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. La richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato, se la conferma non viene effettuata entro il suddetto termine. Per effetto della modifica in esame, si prevede che il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'*iter* del nulla osta.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame designa il Ministero dell'interno quale autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate provve-

dono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, al comma 1, prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino a decorrere dal 22 maggio 2026. Si tratta della data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2024/1233.

Il comma 2, infine, reca disposizioni di coordinamento. In particolare, si prevede che i riferimenti – contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa – alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio si intendono fatti alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, che, come precedentemente evidenziato, abroga la direttiva n. 98 del 2011. Allo stesso modo, i riferimenti al permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, di recepimento della direttiva n. 98 del 2011, devono essere intesi come al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico sull'immigrazione, come modificato dal provvedimento in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 1619 Carloni e C. 2721
Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 11

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 8.55.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

C. 1619 Carloni e C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica di aver disposto l'abbinamento d'ufficio dei provvedimenti in titolo ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.

Evidenzia inoltre che il provvedimento C. 2721, approvato dal Senato è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, fa presente che, per comodità espositiva, nella presente relazione darà principalmente conto del testo del disegno di legge governativo, che reca un contenuto più ampio.

La finalità del provvedimento, esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di « offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare ».

Il provvedimento, che è collegato alla manovra di finanza pubblica e che è stato approvato, al Senato, senza voti contrari, si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 modifica il codice penale, al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio a tutela del commercio di prodotti alimentari.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), integra la rubrica del Titolo VIII del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare, così annoverandolo esplicitamente tra i beni giuridici protetti.

La lettera *b*), abroga gli articoli 516 e 517-bis per ragioni di coordinamento con la nuova disciplina, con il nuovo capo II-bis, introdotto alla lettera *c*) dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.

La lettera *d*), con riguardo alla fattispecie delittuosa già esistente di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater*) inasprisce il trattamento sanzionatorio, ne amplia l'ambito applicativo inserendovi altresì le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato e abroga il terzo comma in conseguenza dell'introduzione ad opera del medesimo disegno di legge in esame di specifiche disposizioni relative alla confisca e alle circostanze aggravanti e attenuanti del delitto in esame.

Sono inoltre introdotti due nuovi reati.

Il delitto di frode alimentare (articolo 517-*sexies*) appresta una tutela anticipata con riferimento ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difforni da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. In virtù di una duplice clausola di riserva, il delitto di frode alimentare è destinato a trovare applicazione solo in via residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci e rispetto all'ipotesi in cui il fatto costituisca reato più grave.

Il delitto di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies*) si configura come una particolare ipotesi di frode: il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli. Più precisamente, l'errore deve ricadere sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti. La condotta deve, altresì, essere connotata da una finalità ingannatoria, trattandosi di un reato a dolo specifico.

Viene altresì introdotto il nuovo articolo 517-*octies*, che prevede una pena accessoria e alcune circostanze aggravanti.

La pena accessoria, che può essere irrogata in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica, consiste nella chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio nell'ambito del quale il fatto sia stato commesso. Le circostanze aggravanti ad effetto comune – con aumento della pena sino a un terzo – sono applicabili ai due reati di nuova introduzione laddove le

condotte attengano a prodotti o ingredienti che hanno denominazioni di origine o indicazione geografica protette, quando le frodi sono commesse mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza, qualora i fatti siano connotati da particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento o, ancora, ove le condotte abbiano ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Il concorso di due o più tra le suddette circostanze aggravanti comporta un aumento di pena da un terzo alla metà.

Si prevede, inoltre, un ulteriore aumento della pena da un terzo alla metà ove i reati siano reati commessi con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, formula che – nel testo originario – connotava il reato autonomo di *agropirateria*.

Infine, è previsto che a tali nuovi reati si applichi la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'articolo 517-*quinquies*, che riduce la pena, dalla metà a due terzi, nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria.

La lettera *e*) introduce una serie di modifiche al Capo III con riguardo alle sanzioni accessorie e alla confisca.

Il numero 1) amplia l'ambito di applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza.

Il numero 2), introduce nel medesimo Capo due nuovi articoli, il 518.1 e 518.2.

L'articolo 518.1 prevede l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, accompagnata dal divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Inoltre, in relazione alle condanne per i medesimi delitti (ad eccezione della fattispecie di contraffazione di cui all'articolo 517-*quater*), viene prevista la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea – da 1 a 12 mesi –

dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica.

L'articolo 518.2 prevede l'istituto della confisca obbligatoria, avente ad oggetto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. In ragione del richiamo all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma, viene prevista la possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente e viene fatta salva l'applicabilità della confisca anche nei casi di patteggiamento.

Il numero 3) reca infine una modifica di coordinamento della rubrica del Capo III.

Il comma 2 inserisce i due nuovi reati, aggravati ai sensi del quarto comma dell'articolo 517-*octies* – ossia al ricorrere della cosiddetta agropirateria – nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali viene comminata una sanzione pecuniaria agli enti fino a 500 quote, prevista dall'articolo 25-*bis*.1 del decreto legislativo 231 del 2001.

L'articolo 2, comma 1, reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale alla presente riforma.

In primo luogo, la lettera *a*) introduce il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 246, che consente al pubblico ministero, nel compimento dell'attività di prelievo e campionamento, in sede di indagini preliminari, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore. A tal fine occorre tuttavia che vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 260, prevedendo che, anche in sede di sequestro, ove i beni siano suscettibili di alterazione, l'autorità giudiziaria possa ordinare non solo l'alienazione o la distruzione, ma anche la diversa destinazione prevista dalla legge. La disposizione prevede altresì la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre la devoluzione gratuita e a scopi assistenziali dei beni sequestrati secondo i criteri ivi stabiliti, ove si tratti di beni idonei.

La lettera *c*) in conseguenza dell'introduzione dei nuovi reati, reca modifiche dell'articolo 266 per consentire l'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci.

La lettera *d*), modificando l'articolo 392 del codice di rito, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'incidente probatorio anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili.

Il comma 2 reca modifiche di coordinamento alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito.

La lettera *a*) introduce una disposizione, il nuovo articolo 86-*quater*, che prevede la destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati dettando le stesse regole testé illustrate in relazione al sequestro di alimenti e prevedendo che la loro destinazione a finalità diverse rientra nella fattispecie di malversazione di erogazioni pubbliche.

La lettera *b*) prevede che la disciplina secondo cui l'interessato debba essere informato dello svolgimento di accertamenti non ripetibili si applichi anche ai casi in cui le analisi siano irripetibili a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione.

L'articolo 3 include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.

L'articolo 4 modifica la normativa inerente alla destinazione di beni mobili registrati, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva per la repressione di taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia. La modifica è volta ad estendere la relativa disciplina – la cui peculiarità è quella di poter impiegare i beni soggetti a sequestro o confisca per finalità di pubblico interesse – anche ai reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

L'articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela di qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge finanziaria del 2004, al fine di precisare che le relative condotte illecite rientrano ora nell'ambito di applicazione dell'articolo 517-septies del codice penale, introdotto dal disegno di legge in esame, relativo al reato di commercio di alimenti con segni mendaci.

La lettera b) dispone la soppressione della nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari, stante – come riportato nella relazione illustrativa – «l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari».

L'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori. Si ricorda che sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi determinati requisiti previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 559.

La disposizione definisce l'utilizzo su base volontaria del contrassegno, ne individua la finalità nell'immissione al consumo dei prodotti e demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura la relativa disciplina di dettaglio.

L'articolo 7 interviene in materia di sanzioni per la violazione della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

La disposizione in esame modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 297 del 2004, sul quale era pronunciata la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 40 del 2023, aveva dichiarato l'incostituzionalità del decreto nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati.

Conseguentemente, le lettere da a) ad f) modificano le sanzioni pecuniarie nel senso

sopra chiarito – e dunque prevedendo sanzioni di importo variabile – mentre le lettere g), h e i) ridefiniscono gli articoli 9, 10 ed 11 accorpandoli nel nuovo articolo 9 (*Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*) e inserendo una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate. Si prevede, in particolare, lo stesso criterio contenuto all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981: l'autorità competente dovrà dunque tenere conto «della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazione degli obblighi del regolamento comunitario 178/2002 inerente alla rintracciabilità degli alimenti.

Il comma 1 ridetermina le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste aumentandone l'entità e quantificandole da 6.000 euro a 48.000 euro o nel 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro.

Il comma 2 prevede il medesimo criterio testé illustrato per la determinazione dell'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto. Inoltre, esso specifica che, nelle ipotesi di violazioni di natura documentale o formale che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività.

L'articolo 9, intervenendo sul decreto legislativo n. 231 del 2017, modifica la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli in-

gredienti, nonché di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza.

La disposizione in commento, per tutti i succitati casi, prevede una sanzione principale di importo variabile e una sanzione alternativa parametrata ad una percentuale del fatturato e nei limiti di un importo massimo prestabilito.

Lo scopo di tale impostazione, come emerge dalla relazione tecnica del Governo, è quello di «realizzare un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato».

L'articolo 10 prevede nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Si introduce il nuovo Capo II-*bis* del titolo II del medesimo decreto n. 231 del 2017, che contempla sanzioni che – anche qui alternativamente – possono essere determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato.

Oltre a tali sanzioni, viene previsto il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione. Inoltre, viene specificato che non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, ossia quello effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Si evidenzia che tale tematica è oggetto anche dell'abbinata proposta del presidente Carloni C. 1619.

L'articolo 11 reca un intervento di coordinamento normativo al sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale.

L'articolo 12, modificando il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione relativa alla PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura.

Il comma 1 introduce il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 24-*octies*, che tratta di sanzioni per la violazione delle disposizioni

in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali. La nuova disposizione prevede che i beneficiari di contributi per tali investimenti, che non realizzino integralmente l'investimento pur raggiungendone l'obiettivo generale, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, vedano ridimensionata l'entità del contributo stesso: sarà loro riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Il comma 2 introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 24-*undecies*. Si prevede in particolare che, se a seguito di controllo venga riscontrato che l'importo richiesto nella domanda di pagamento dell'aiuto PAC nel settore dell'apicoltura superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario sia soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al medesimo importo non riconosciuto.

L'articolo 13, modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2014, istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati e inasprisce il quadro sanzionatorio proprio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e di tutti i prodotti della filiera bufalina.

L'articolo 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per tutti i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, introducendo altresì specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala.

Gli oneri finanziari quantificati per la realizzazione del Piano ammontano a 250.000 euro per il 2026.

L'articolo 15, introducendo all'interno della legge n. 689 del 1981 il nuovo articolo 18-*bis*, prevede – limitatamente al settore agroalimentare della pesca – la misura del blocco ufficiale temporaneo.

La relazione illustrativa precisa che attualmente il blocco ufficiale temporaneo è

incardinato nel decreto legislativo n. 27 del 2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario in via esclusiva da parte delle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali. Ciò non consente, quindi, di adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'intervento proposto ne permetterebbe il ricorso nei casi di violazione della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena operatività d'intervento della cosiddetta Polizia amministrativa a carattere generale.

L'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare. Essa è tenuta a promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, a redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, nonché a promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

L'articolo 17 estende le competenze in materia di controlli già esercitate dalla società per azioni AGE-Control sulle imprese agricole, anche in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea.

L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. Tale divieto opera solo se la partecipazione alla compagine sociale si è verificata nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione per il nuovo CAA.

Lo stesso articolo, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità compe-

tente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 19 interviene in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli e inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente rispetto all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo. Si introduce, inoltre, la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente anche attraverso l'inibizione, in via preventiva e cautelare, dell'utilizzo della denominazione protetta.

L'articolo 20, modificando il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, interviene in materia di sistema sanzionatorio della pesca marittima, che – come evidenziato dalla relazione illustrativa – risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi che non hanno apportato innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

Le modifiche introdotte sono volte ad effettuare un riordino delle disposizioni in materia e a rendere il sistema sanzionatorio più efficace e dissuasivo. L'esigenza principalmente avvertita è quella di assicurare una corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, le novelle mirano a superare l'attuale sistema punti per infrazioni gravi che non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

L'articolo 21 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, con l'eccezione del comma 3, dell'articolo 14, per il quale – come detto – si è proceduto alla relativa quantificazione e copertura degli oneri.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato-Imprese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	17

INDAGINE CONOSCITIVA ⁽¹⁾

Giovedì 5 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato-Imprese.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Riccardo ROCCATI, *Presidente di CNA Costruzioni*, e Maria Rita SOFI, *responsabile dell'ufficio politiche energetiche CNA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Gisella NATURALE (M5S).

Riccardo ROCCATI, *Presidente di CNA Costruzioni*, e Roberto ANGELINI, *del dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi CNA*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 634 del 19 febbraio 2026.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	18
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Dolores Brugnoli	19
Audizione di Armando Palmegiani	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	19

Giovedì 5 febbraio 2026. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Intervengono Dolores Brugnoli e Armando Palmegiani, autore del libro «Emanuela Orlandi. 40 anni di depistaggi». Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Massimo Brandimarte, l'avvocato Alessandro Cardia, l'avvocato David Ermini, l'avvocato Pietro Mazzei, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, l'avvocato Claudio Santini, il signor Augusto Scacco, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottoressa Pamela Franconieri, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 13.41.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione di Dolores Brugnoli.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Brugnoli.

Pongono quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), i deputati MORASSUT (PD-IDP) e IAIA (FDI), la senatrice MALPEZZI (PD-IDP) e le deputate MORGANTE (FDI) e ASCARI (M5S), ai quali l'audita fornisce elementi di risposta.

Su richiesta della deputata ASCARI (M5S), il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 14.32 alle 14.35).

Pongono ulteriori quesiti il senatore SCURRIA (FdI) e, nuovamente, il deputato MORASSUT (PD-IDP), il presidente DE PRIAMO (FdI) e le deputate ASCARI (M5S) e MORGANTE (FDI), ai quali replica la signora BRUGNOLI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.58, è ripresa alle 15.06.

Audizione di Armando Palmegiani.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Armando Palmegiani, autore del libro « Emanuela Orlandi. 40 anni di depistaggi ».

Il dottor PALMEGIANI svolge un breve intervento introduttivo.

Pongono quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), i deputati MORASSUT (PD-IDP), IAIA (FDI) e ASCARI (M5S), i senatori SCURRIA (FdI) e PIROVANO (LSP-PSd'Az) e, nuovamente, il deputato MORASSUT (PD-IDP). Il dottor PALMEGIANI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
PARLAMENTARI**

Giovedì 5 febbraio 2026. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari si è riunito dalle 16.19 alle 16.37.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, UGL Ferrovieri, FAST-CONFSAL e OrSA Trasporti in merito alla sicurezza del personale ferroviario	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ERRATA CORRIGE	4
----------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Ansaldo Nucleare S.p.A., in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana nucleare (AIN), di rappresentanti di Campoverde S.r.l., in videoconferenza, di Giuseppe Zollino, professore di impianti nucleari presso l'Università di Padova, di Marco Bella, professore associato di chimica organica presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, di Angelo Tartaglia, già professore di fisica presso il Politecnico di Torino (in videoconferenza), di Aurelio Angelini, già professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio (in videoconferenza), di Federico Maria Butera, professore emerito di fisica tecnica ambientale del Politecnico di Milano (in videoconferenza), di Mario Tozzi, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in videoconferenza), di rappresentanti dei Comitati No scorie della Toscana, di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), di rappresentanti dell'Associazione Laudato Sì, in videoconferenza, di rappresentanti di Newcleo S.p.A., in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione reseller e trader energia (ARTE), di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 1742 Lupi e C. 2669 Governo, recanti delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile .	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 376 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	6
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 1619 Carloni e C. 2721 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	17
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato-Imprese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	17

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Sulla pubblicità dei lavori	18
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Dolores Brugnoli	19
Audizione di Armando Palmegiani	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	19

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

*Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato
nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 634 del 19 febbraio 2026*

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO	Pag.	III
--	------	-----

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per il Trattato del Nord Atlantico**

*Roma, giovedì 5 febbraio 2026. — Presi-
denza del presidente Lorenzo CESA.*

**Audizione informale del dottor Riccardo Alcaro, Coor-
dinatore delle ricerche e responsabile del programma
« Attori globali » dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).**

L'audizione informale si è svolta dalle
8.30 alle 9.45.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0180751